

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1393

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, BELTRAME, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA

Annunziata il 18 gennaio 1955

Integrazione delle varie forme di previdenza sociale per i lavoratori emigrati all'Estero e per le loro famiglie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi è un aspetto del grave e multiforme problema della emigrazione italiana all'estero che merita l'intervento immediato del legislatore ai fini di un provvedimento che è reclamato insistentemente dagli emigranti e dalle loro famiglie: quello della equiparazione del regime previdenziale degli emigranti a quello dei lavoratori che riescono a trovare occupazione in Italia.

È noto che l'Italia ha in atto — con numerosi Paesi che accolgono nostri emigranti — delle Convenzioni in materia di assicurazioni sociali che permettono la copertura di determinati rischi dei lavoratori; soprattutto quello degli infortuni, quello della invalidità, vecchiaia e superstiti e, talvolta, quello della tubercolosi. Tali Convenzioni, però, lasciano numerose e gravi lacune nella protezione sociale degli stessi lavoratori e delle loro famiglie, soprattutto per quanto riguarda gli assegni familiari e l'assistenza malattie per le famiglie rimaste in Italia e la cumulabilità dei periodi assicurativi, agli effetti sia delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti che dell'indennità di disoccupazione dopo il rimpatrio del lavoratore. Tali carenze si manifestano con particolare gravità per quei numerosi lavoratori italiani (specie delle province di frontiera) che emigrano temporaneamente: infatti questi lavoratori, mentre lasciano al paese di origine le proprie

famiglie sprovviste di assegni familiari e di assistenza medica in caso di malattia, non riescono ad entrare nel sistema delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti e della assicurazione di disoccupazione per difetto di integrazione fra i contributi pagati all'estero e quelli pagati in Italia. In tal modo — alla fine di una lunga e particolarmente disagiata vita di lavoro — rimangono privi di pensione e — se cadono nella disoccupazione dopo il rimpatrio — non percepiscono, per lo stesso motivo, alcuna indennità.

Fra i vari modi di colmare le descritte lacune, di correggere queste ingiustizie così flagranti a carico dei lavoratori che sono costretti ad emigrare perché la Nazione non è in grado di dare loro lavoro sul proprio territorio (e che, pertanto, sono più degni di protezione di quelli che hanno la fortuna di trovare lavoro in Italia) il migliore sembra essere quello di considerare — agli effetti previdenziali — il lavoro da essi prestato all'estero *come lavoro prestato nel territorio nazionale*, creando un meccanismo — il più possibile semplice — di *integrazione totale* di tali lavoratori nel sistema delle assicurazioni sociali italiane, il quale elimini del tutto — dal punto di vista previdenziale — la inferiorità dell'emigrato rispetto al lavoratore occupato in Italia, lasciando ovviamente all'emigrato la possibilità di godere di trattamenti eventualmente superiori che la assi-

curazione sociale estera possa al medesimo consentire. Questi criteri erano del resto già enunciati nell'ordine del giorno Beltrame ed altri presentato alla Camera in sede di discussione del bilancio del lavoro per l'esercizio 1954-55 e, in parte, nell'ordine del giorno Biasutti ed altri nella stessa occasione, ed è opportuno ricordare che tali ordini del giorno non vennero respinti dal Governo il quale, anzi, dichiarò di accettarli come raccomandazioni per lo studio e la risoluzione del problema.

La presente proposta vuole precisamente attuare il suaccennato principio e creare il necessario meccanismo per la sua attuazione; e l'esame dei singoli articoli di cui essa è composta dimostrerà come il problema non sia né complicato né di difficile soluzione sotto alcun aspetto, neppure quello finanziario.

Infatti:

con l'articolo 1 si afferma e delimita in modo dettagliato e completo il principio informatore della legge: quello di consentire all'emigrante almeno gli stessi diritti previdenziali che avrebbe se egli lavorasse in Patria;

con l'articolo 2 si pone l'onere del pagamento dei contributi alle varie gestioni previdenziali, per i periodi di lavoro prestati dall'emigrante all'estero, a carico dello Stato: è evidente, infatti, che questo sia un debito della collettività verso coloro che la Nazione non è capace di nutrire sul proprio territorio.

Però, non debbono eccessivamente preoccupare le conseguenze finanziarie di tale accollo perché se lo Stato italiano provvederà, con la dovuta solerzia, a completare e perfezionare le Convenzioni che esistono con i vari Paesi di emigrazione, in modo che possano rientrare i contributi pagati per conto dei nostri emigranti alle varie gestioni estere e non utilizzabili colà ai fini delle varie prestazioni previdenziali, è evidente che l'onere relativo all'applicazione del provvedimento potrà risultare anche minimo o addirittura inesistente. Questo principio è affermato nell'articolo 3 della nostra proposta, mentre l'articolo 4 dispone che l'eventuale onere residuo che possa risultare a carico dello Stato italiano sarà fronteggiato con appositi stanziamenti sul bilancio del lavoro, stanziamenti che costituiranno delle semplici partite di giro nella misura in cui lo Stato si appresterà a perfezionare ed integrare le Convenzioni di emigrazione con i vari Stati esteri interessati.

L'articolo 5 stabilisce il principio (già accennato) della salvezza delle prestazioni previdenziali più favorevoli conseguite dai lavoratori all'estero: principio sul quale non può sorgere controversia.

Gli articoli 6, 7 ed 8 stabiliscono una serie di formalità da compiersi perché i lavoratori emigrati e le loro famiglie rimaste in Italia possano conseguire i benefici stabiliti dalla legge. Le formalità corrispondono approssimativamente a quelle già in vigore per le varie provvidenze assicurative; ma si è voluto, in ragione della particolare posizione degli emigrati e delle loro famiglie, esonerare il più possibile gli stessi da adempimenti difficili o addirittura impossibili e chiamare — piuttosto — ad una efficace collaborazione gli Uffici del lavoro delle province di origine degli emigrati (articolo 6) nonché i nostri uffici consolari all'estero (articolo 7) per il compimento di quelle formalità che per l'emigrato e per la sua famiglia sarebbero difficili e che sono invece agevolissime per gli anzidetti Uffici, lasciando — ovviamente — agli interessati diretti quelle formalità che solo essi possono compiere (citati articoli 6 e 7 ed articolo 8).

L'articolo 9 detta una norma assai semplice ed ovvia per il calcolo degli accrediti da farsi sui conti individuali dei lavoratori emigrati per ogni singola gestione previdenziale, mentre l'articolo 10 contiene una necessaria norma transitoria per quei lavoratori che si trovino già all'estero. L'articolo 11, infine, delega al governo la emanazione delle eventuali norme regolamentari ed integrative per l'applicazione della legge, norme che saranno assai limitate e semplici dato che quasi tutta la materia è definita organicamente dalla legge.

* * *

Onorevoli colleghi, i suddetti brevi cenni sono sufficienti, crediamo, a dimostrare la bontà della nostra proposta e la necessità che essa venga prontamente approvata dal Parlamento il quale acquisirà, in tal modo, una reale benemeranza verso una categoria particolarmente sfortunata di lavoratori, provvedendo, nel contempo, ad integrare, in uno dei suoi settori più delicati e lacunosi, il sistema previdenziale, nonché a dare una tangibile prova di solidarietà nazionale ai nostri emigrati ed alle loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I periodi di lavoro stipendiati o salariati prestati all'estero da cittadini italiani emigrati sono considerati come periodi di lavoro prestati in territorio nazionale agli effetti dei requisiti sia contributivi che temporali richiesti dalle leggi italiane per ottenere le prestazioni previste dalle assicurazioni contro la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contro la tubercolosi e contro la disoccupazione.

Tali periodi sono ugualmente considerati come prestati in Italia agli effetti dell'assistenza malattie e degli assegni familiari dovuti agli aventi diritto delle famiglie dei lavoratori emigrati che siano rimasti in Italia.

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, lo Stato italiano assume a proprio carico l'onere dei contributi dovuti alle varie gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale assicurazione malattie e della Cassa degli assegni familiari, relativi ai periodi di lavoro prestati all'estero dagli emigrati italiani: e ciò a partire dai giorni in cui si è verificato l'espatrio.

ART. 3.

Lo Stato italiano provvederà con apposite Convenzioni a regolare i rapporti finanziari che sorgeranno dalla applicazione della presente legge con gli Stati esteri di immigrazione e con gli Istituti previdenziali esistenti negli stessi Stati.

ART. 4.

All'onere residuo che possa derivare allo Stato italiano dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

I lavoratori emigrati che abbiano maturato con i contributi versati, da essi o per loro conto, all'estero, il diritto a rendite o prestazioni temporanee o vitalizie che non siano

cumulabili, secondo le leggi italiane, avranno diritto di scelta tra la rendita estera e quella loro spettante in base alla legislazione italiana.

ART. 6.

Per conseguire i benefici di cui all'articolo 1 della presente legge i lavoratori italiani che emigrano all'estero dovranno presentare all'Ufficio del lavoro della loro provincia una dichiarazione contenente gli estremi del loro contratto di lavoro, la indicazione del paese di emigrazione, la durata presumibile dell'impiego, accompagnata dallo stato di famiglia e dai documenti relativi alle assicurazioni sociali da cui siano stati coperti, in Italia, i quali dovranno rimanere depositati presso lo stesso Ufficio del lavoro fino al rimpatrio.

Le pratiche inerenti all'effettiva inserzione del periodo di lavoro all'estero nel sistema previdenziale italiano saranno eseguite a completa cura degli Uffici del lavoro: gli effetti delle assicurazioni si verificheranno automaticamente all'atto della presentazione da parte del lavoratore della dichiarazione e dei documenti di cui al 1° comma del presente articolo; le gestioni previdenziali non saranno esonerate dall'obbligo delle prestazioni di legge per causa della eventuale inadempienza degli Uffici del lavoro agli obblighi di cui al presente comma.

ART. 7.

Il lavoratore emigrato all'estero, per conservare i diritti di cui all'articolo 1, dovrà all'inizio del rapporto di lavoro, e successivamente, ogni sei mesi inviare al Console italiano più vicino una dichiarazione del proprio datore di lavoro attestante la sua permanenza nel rapporto di lavoro salariato o stipendiato con indicazione della qualifica e del salario o stipendio percepito.

I Consoli italiani all'estero sono tenuti a trasmettere immediatamente, col proprio visto tale dichiarazione all'Ufficio del lavoro o della provincia di origine degli emigrati ed a darne ricevuta all'emigrato.

Il lavoratore che ritorni in Italia sia in via definitiva che temporanea dovrà farne immediata dichiarazione all'Ufficio Provinciale del lavoro competente.

ART. 8.

Le famiglie dei lavoratori italiani emigrati all'estero dovranno, alla loro volta, per conseguire le prestazioni di cui all'articolo 1,

secondo comma, della presente legge, presentare ogni sei mesi ed eventualmente ad ogni richiesta dell'Ufficio provinciale del lavoro, lo stato di famiglia dell'emigrato rilasciato dal sindaco del comune italiano di residenza.

ART. 9.

Gli accreditati da farsi sui conti individuali per ogni singola gestione previdenziale, dovranno corrispondere alla retribuzione globale guadagnata dai lavoratori emigrati, tradotta in lire italiane al cambio medio del periodo.

Agli effetti di cui sopra, i lavoratori agricoli emigrati dovranno essere considerati, senza alcuna distinzione, come appartenenti alla categoria dei salariati fissi.

ART. 10.

I lavoratori italiani che si trovano all'estero quali impiegati o salariati, all'entrata in vigore della presente legge, i quali vogliono conseguire per sé e per le proprie famiglie i benefici di cui all'articolo 1 della legge stessa, dovranno entro un anno presentare all'Ufficio del lavoro della loro provincia di origine la documentazione di cui all'articolo 6 accompagnata dalla dichiarazione del loro datore di lavoro vistato dal Console.

ART. 11.

Le famiglie degli emigranti protette dalla presente legge, qualora costituite da coltivatori diretti, non potranno essere incluse fra quelle protette dalla legge 22 novembre 1954, n. 1156.

ART. 12.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le eventuali norme regolamentari ed integrative per l'applicazione della stessa.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.